

Pro Tarquinia

25.3.05

# BOZZA DEL NUOVO STATUTO ALL'ESAME DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**LEGENDA:** la lettura della presente **BOZZA di NUOVO STATUTO** va interpretata considerando da eliminare tutto ciò che è **evidenziato in minuscolo**, da sostituire o aggiungere dalle parti evidenziate in **MAIUSCOLO**.

Le parti da eliminare sono scritte in minuscolo  
Le parti da aggiungere sono scritte in grassetto maiuscolo

## NUOVO STATUTO

### PREMESSA

L'Associazione PRO TARQUINIA, fondata nel 1947, al fine di rendere lo Statuto più adeguato alle particolari necessità imposte dalla mutata realtà, e per meglio riconfermare i principi ispiratori **ADOTTA** a partire dal 1 Gennaio 1992, il presente

## STATUTO

### TITOLO I

Denominazione - Caratteristiche - Sede - Durata - Scopi.

#### ART. 1

#### DENOMINAZIONE

La denominazione "PRO TARQUINIA" originariamente intesa come "Associazione Pro Loco di Tarquinia" viene mantenuta ma assume da oggi il significato di "ASSOCIAZIONE per la PROMOZIONE della città di Tarquinia". Essa, anche nella nuova denominazione, si riporta al principio informatore cui era ispirata originaria "Associazione Pro Tarquinia" ne riconferma le finalità e ne rilancia l'attività nel contesto cittadino attuale, secondo le regole del presente Statuto e Regolamento.

#### ART. 2

#### CARATTERISTICHE

L'Associazione Pro Tarquinia mantiene le caratteristiche di apoliticità e di apartiticità, che la caratterizzano fin dalla sua origine, e le hanno consentito di svolgere la sua attività collaborando con l'Autorità Costituita, con gli altri Enti, Associazioni ed Istituzioni, nonché con gli stessi Partiti Politici, nel rispetto dei più elevati principi della Democrazia.

elwa ti

### ART.. 3

#### SEDE

La sede dell'Associazione è in Tarquinia ed attualmente alla via Guglielmo Marconi n. 33.

### ART. 4

#### DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

### ART. 5

#### SCOPI

L'ASSOCIAZIONE PRO TARQUINIA si propone di promuovere tutte le iniziative atte a:

- 1) Potenziare l'economia cittadina, tenendo conto della vocazione del territorio, delle scelte orientative delle Autorità, della produzione e del commercio.
- 2) Migliorare la qualità della vita della Città sotto il profilo CULTURALE, SOCIALE, UMANO.

## TITOLO II – ATTIVITA'

### ART. 6

#### ATTIVITA'

Per conseguire gli scopi di cui al precedente art. 5 "l'Associazione Pro Tarquinia" potrà promuovere le iniziative opportune tendenti a:

- 1) Assicurare lo sviluppo economico della Città, mediante Mostre, Convegni, Dibattiti Pubblici, Pubblicazioni, Manifestazioni, Scambio con altre Città o Stati, al fine di favorire l'evoluzione dei processi lavorativi, il miglioramento dei prodotti, il fiorire dei commerci.
- 2) Curare la sempre migliore realizzazione della Mostra Mercato delle Macchine Agricole, che l'Associazione Pro Tarquinia, considerando la particolare vocazione agricola del territorio, ha promosso nel '49, rinnovandola ogni anno, facendone una rassegna informativa per le Aziende agrarie al fine di favorire l'evoluzione della tecnica produttiva, il miglioramento dei prodotti della terra, la migliore commercializzazione di essi. La Mostra Mercato Macchine Agricole sarà programmata, allestita e svolta secondo l'apposito regolamento che si allega al presente Statuto e ne fa parte integrante come allegato "A".

- 3) Conservare gli aspetti più suggestivi e le bellezze caratteristiche della Città e del territorio, preservandone l'immagine e diffondendone la conoscenza.
- 4) Mantenere e recuperare, con opportune ricerche o interventi di restauro, le ricchezze artistiche, archeologiche, architettoniche, naturali, presenti nel tessuto cittadino o sul territorio, restituendole all'ammirazione, allo studio ed alla fruizione della cittadinanza e degli ospiti.
- 5) Raccogliere le testimonianze più significative della millenaria tradizione Storica della Città, degli Usi della sua Gente, diffonderne la conoscenza e tramandarne la memoria.
- 6) Favorire la diffusione della cultura, e la protezione delle arti mediante l'istituzione di appositi centri per l'insegnamento, la pratica e lo studio di esse.
- 7) Migliorare l'educazione morale e civica della cittadinanza.
- 8) Potenziare il turismo, migliorando l'immagine della Città, promuovendo Servizi, creando Centri di Accoglienza, Soggiorno ed Informazione; incoraggiare in particolar modo il Turismo Culturale e Scolastico, per il quale la Città presenta particolare vocazione.
- 9) Organizzare visite a Città, Rassegne o Manifestazioni che offrano stimolo ed esperienza informativa per il migliore conseguimento degli Scopi Statutari dell'Associazione.
- 10) Favorire il volontariato e concorrere alla costituzione di gruppi che si propongano di fornire servizi alla Città o di concorrere all'elevazione del suo livello culturale e sociale.
- 11) Partecipare alla soluzione dei vari problemi interessanti la Città, proponendone la trattazione e concorrendo alla formulazione del processo decisionale degli Enti Pubblici o Privati preposti alla soluzione di essi.

#### ART. 7

L'ASSOCIAZIONE non ha scopi di lucro e deve destinare alle iniziative promosse o da promuovere per il conseguimento dei suoi scopi, ogni eventuale reddito derivante dalle attività svolte. L'Associazione non può esercitare attività industriale e commerciale a titolo speculativo né perseguire attività con scopi diversi da quelli per cui è costituita.

#### ART. 8

L'ASSOCIAZIONE "PRO TARQUINIA" potrà stampare e diffondere pubblicazioni periodiche, o Numeri Unici, destinati alla trattazione più ampia di precisi argomenti per informare i Soci e la Cittadinanza sulle iniziative promosse e sulle manifestazioni programmate, o per segnalare alla attenzione degli Amministratori la necessità di ricercare soluzioni per risolvere i più importanti ed urgenti problemi cittadini. Ogni pubblicazione dovrà essere ispirata al principio della costruttiva collaborazione, evitando ogni vuota polemica o critica faziosa, e dovrà essere inviata anche ai Concittadini residenti in altri Comuni o Stati, per mantenere e rinforzare i loro legami con la città di origine.

### TITOLO III - SOCI

#### ART. 9

#### REQUISITI

Possono essere Soci dell'Associazione PRO TARQUINIA ~~Enti pubblici o Privati, Società, Associazioni, Imprese (con sede in Tarquinia) o Persone fisiche che abbiano interesse al conseguimento dei fini statuari dell'Associazione. Il numero dei Soci è illimitato. Il Socio ha l'obbligo di partecipare all'attività dell'Associazione (e di dare gratuitamente il suo contributo alla realizzazione dei programmi sociali).~~ <sup>p</sup> ~~Essi possono essere:~~ *7 soci sono tenuti a fornire*  
*all'attività sociale col sostenere le sue iniziative*

- a) Soci Ordinari, che si impegnano a corrispondere la quota di contributo ANNUALE, ad accettare lo Statuto, a concorrere *(con l'opera gratuita)* con il Consiglio al conseguimento degli scopi statuari; **L'OPERA PRESTATO DAL SOCIO E' GRATUITA, MA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PER PARTICOLARI PRESTAZIONI, PUO' RICONOSCERE, AL SOCIO CHE LE HA EFFETTUATE, UN EQUO COMPENSO ED IL RIMBORSO DI EVENTALI SPESE DOCUMENTATE, SOSTENUTE NELL'INTERESSE DELL'ASSOCIAZIONE, ANCHE SE IL SOCIO RICOPRE UNA CARICA SOCIALE.**
- b) Soci Sostenitori, che si impegnano a rispettare le condizioni di cui al capo a) ed a versare un contributo annuo pari all'importo di cinque quote annuali;
- c) Soci Onorari, sono coloro che, per nobiltà di sentimenti, per elevatezza di ingegno, per eccellenza di opere, abbiano ben meritato della Città, contribuendo a migliorarne la qualità della vita, a conservarne le bellezze ambientali e paesaggistiche, a tutelarne il patrimonio storico artistico e culturale ed a diffonderne la sua migliore immagine. I Soci Onorari non sono soggetti al pagamento di alcuna quota associativa.  
*(L'ammontare del contributo annuale è stabilito dall'Assemblea nella riunione che approva il bilancio preventivo).*

#### ART. 10

#### - AMMISSIONE DEL SOCIO -

Il Consiglio di Amministrazione esamina la domanda di ammissione dell'aspirante Socio, nella quale dovranno essere indicate: a) Generalità del richiedente, se persona fisica, o del suo legale rappresentante, ragione sociale, sede, scopi ed attività della persona giuridica. b) Dichiarazione di conoscenza ed accettazione dello Statuto e dell'obbligo di corrispondere la quota associativa annuale. c) Dichiarazione di disponibilità a prestare gratuitamente la propria opera per la realizzazione delle iniziative o manifestazioni dell'Ente, compatibilmente con le proprie esperienze, capacità, attitudini e disponibilità di tempo. d) Dichiarazione esplicita di non svolgere attività in contrasto con lo Statuto dell'Associazione o con gli scopi di essa. e) ~~Nomina~~ <sup>NOME</sup> di un Socio Presentatore, iscritto da oltre un anno. Il Consiglio di Amministrazione decide sulla richiesta con <sup>efirma</sup>

giudizio insindacabile, e con motivazione riservata da esprimersi solo in caso di rifiuto di accoglimento. La qualifica di Socio è tacitamente rinnovata finché non sia presentato atto formale di dimissioni. Il Socio ha diritto di voto per la formulazione della volontà dell'Assemblea, dopo mesi 6 (sei) dalla data di ammissione decretata dal Consiglio.

#### ART. 11

##### - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO -

La qualità di Socio si perde per decesso, decadenza. Esclusione, recesso.

**DECADENZA** - La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, nei confronti di quanti abbiano perduto le capacità soggettive per interdizione, inabilitazione, condanna penale per delitti infamanti, perdita della capacità civile.

**ESCLUSIONE** - L'esclusione è disposta dal Consiglio di Amministrazione, nei confronti dei Soci i quali a) si rifiutino, senza giustificato motivo, di partecipare alla vita dell'Associazione o di ottemperare agli obblighi assunti verso di essa, alle disposizioni dello Statuto, ai Regolamenti interni, alle decisioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione legalmente adottate; b) danneggino o tentino di danneggiare l'Associazione materialmente o moralmente, fomentando dissidi e discordia fra i Soci o nel Consiglio di Amministrazione.

c) svolgano attività contrastanti con gli scopi dell'Associazione, o abbiano condotta incompatibile con le norme e con i principi dello Statuto. **D) SI SONO RESI MOROSI E NON HANNO PROVVEDUTO A SANARE LA MOROSITÀ ENTRO 30 GIORNI DALLA MESSA IN MORA, DA EFFETTUARSI A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA.** Il provvedimento di decadenza e di esclusione è disposto dal Consiglio di Amministrazione e comunicato, mediante lettera raccomandata all'interessato, il quale ha facoltà di ricorrere, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri che decide in via definitiva.

**RECESSO** - Si esprime con le dimissioni presentate in forma scritta.

#### Art. 12

##### TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli Organi dell'Associazione sono: 1) Assemblea dei Soci 2) Consiglio di Amministrazione 3) Presidente 4) Segretario 5) Collegio dei Revisori dei conti 6) Collegio dei Probiviri.

#### Art. 13

##### TITOLO V - ASSEMBLEA DEI SOCI

##### - Riunioni, Compiti, Poteri -

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed ha le seguenti attribuzioni a) **ELEGGERE (nominare)** il Consiglio di Amministrazione **NONCHÉ IL PRESIDENTE DELLO STESSO**, il Collegio dei Sindaci Revisori ed il Collegio dei Probiviri; b) fissare il programma delle attività dell'Associazione. c) approvare il bilancio preventivo ed il conto

in sede ordi  
naria?

consuntivo dell'Associazione, nonché la relazione morale ed economica del Presidente, (d) elegge il Presidente del Consiglio, nominandolo personalmente) d) DETERMINARE L'AMMONTARE DELLE QUOTE RELATIVE AL CONTRIBUTO ANNUALE E LA DATA ENTRO LA QUALE LA QUOTA DOVRA' ESSERE VERSATA. E) DELIBERARE LE MODIFICHE DELLO STATUTO. F) DELIBERARE L'ACQUISTO O LA VENDITA DI IMMOBILI; G) DELIBERARE L'ACCETTAZIONE DI LASCITI O DONAZIONI; H) DELIBERARE L'EVENTUALE SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE.

*E) deliberare su tutte le materie presentate all'Assemblea straordinaria ed in via straordinaria*

#### ART. 14

#### - ASSEMBLEA ORDINARIA -

L'Assemblea Ordinaria (si riunisce nel corso del primo quadrimestre) PER L'APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO, DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DOVRA' ESSERE CONVOCATA UNA VOLTA ALL'ANNO ENTRO 45 GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE (15/2).

#### ART. 15

#### - ASSEMBLEA STRAORDINARIA -

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio di Amministrazione ed in casi speciali anche dal Presidente, quando ne sorga la necessità o quando ne facciano domanda scritta almeno 1/10 dei Soci (per). ( a) trattare argomenti aventi carattere di particolare importanza ed urgenza; b) deliberare su eventuali proposte formulate dai Soci ed iscritte all'ordine del giorno; c) apportare aggiunte o modifiche al presente Statuto; d) deliberare l'acquisto o la vendita di immobili nonché l'accettazione dei lasciti o donazioni; e) deliberare l'eventuale scioglimento dell'Associazione f) l'Assemblea dovrà essere convocata in via straordinaria nei casi previsti dalla legge). L'ASSEMBLEA DOVRA' ALTRESI' ESSERE CONVOCATA IN VIA STRAORDINARIA NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

#### ART. 16

#### - CONVOCAZIONE -

La convocazione dell'Assemblea avviene a mezzo di cartolina avviso (recapitata) INVIATA ad ogni Socio almeno 8 giorni prima della riunione OVVERO CON QUALSIASI ALTRO MEZZO (COME FAX O POSTA ELETTRONICA). Inoltre la convocazione sarà resa pubblica a mezzo di manifesti, uno dei quali deve essere affisso all'interno della Sede. L'avviso dovrà contenere la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora ma non più di tre giorni.

#### ART. 17

## - DIRITTO DI VOTO -

Hanno diritto di intervenire alla ASSEMBLEA, con voto deliberativo, tutti i Soci, iscritti da oltre 6 mesi che siano in regola con il pagamento del contributo annuo. Ciascun Socio ha diritto ad esprimere un voto. **L'EVENTUALE MOROSITA' PUO' ESSERE SANATA IN QUALSIASI MOMENTO.**

All'Assemblea Straordinaria e ordinaria non sono ammesse deleghe.

## ART. 18

### - COSTITUZIONE E LEGALITA' -

*Conto fine*  
(L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria è legalmente e validamente costituita allorché siano presenti in prima convocazione un numero pari o maggiore del 50% degli iscritti. L'Assemblea Ordinaria è legalmente e validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli iscritti presenti o delegati. L'Assemblea Straordinaria è legalmente e validamente costituita in seconda convocazione quando sia presente almeno un numero pari al 30% più uno degli iscritti).

**L'ASSEMBLEA E' REGOLARMENTE COSTITUITA CON LA PRESENZA, IN PRIMA CONVOCAZIONE, DI UN NUMERO PARI O MAGGIORE DEL 50 % DEI SOCI AVENTI DIRITTO AL VOTO.**

**IN SECONDA CONVOCAZIONE L'ASSEMBLEA E' VALIDAMENTE COSTITUITA QUALUNQUE SIA IL NUMERO DEI SOCI PRESENTI, AVENTI DIRITTO AL VOTO. NEI CASI PREVISTI DAL PRECEDENTE ART. 13, LETTERE E - H, E' COMUNQUE RICHIESTO IL VOTO FAVOREVOLE DI ALMENO 2/3 DEI SOCI AVENTI DIRITTO AL VOTO, MENTRE PER L'ACQUISTO O LA VENDITA DI IMMOBILI E' RICHIESTO IL VOTO FAVOREVOLE DI ALMENO IL 50% DEI SOCI AVENTI DIRITTO AL VOTO.**

*9*

## ART. 19

### -VOTAZIONI E VALIDITA' -

La votazione può avvenire a scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata di mano. Il sistema di votazione sarà scelto di volta in volta dalla Assemblea. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. **(di voti, non tenendosi conto degli astenuti, delle schede bianche o di quelle annullate)** In caso di parità di voti nelle votazioni per appello nominale o per alzata di mano verrà approvata la proposta portante la adesione del Presidente della Assemblea, in quelle segrete la votazione deve ritenersi nulla e potrà essere ripetuta una sola volta.

## ART. 20

### PRESIDENZA

L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal vice presidente. In caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dal consigliere più anziano tra i presenti. Per consigliere anziano si intende colui che fa parte del Consiglio da maggior tempo ed in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età. Funge da segretario della

Assemblea il segretario della Associazione ed in sua assenza, un socio nominato dal Presidente della sessione.

Lo spoglio dei voti sarà effettuato da due scrutatori nominati tra i soci presenti. Le deliberazioni della Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Quando l'Assemblea procede al rinnovo delle cariche sociali il presidente dell'assemblea viene nominato dall'assemblea stessa.

## TITOLO VI-CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### ART. 21

E' nominato dall'assemblea, è composto da 9 membri, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e 5 consiglieri. Il consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. Le cariche sociali scadono il 31 dicembre di ogni triennio; le elezioni per il rinnovo delle cariche avranno luogo nel mese successivo a quello di scadenza. La carica di Consigliere è incompatibile con altre cariche elettive ricoperte nelle P.A. o negli organi direttivi di qualsiasi partito, movimento o lista. **(Proposta di Modifica)**. In caso di morte o di dimissioni di qualche consigliere prima della scadenza del mandato, il consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione surrogandolo con il primo dei non eletti; in caso di parità dei voti, sarà eletto il più anziano di iscrizione. Nel caso in cui un consigliere non partecipi a tre riunioni consecutive del consiglio, senza giustificato motivo, perderà la carica e sarà sostituito dal primo dei non eletti. Tutte le cariche sociali sono gratuite; è ammesso il rimborso delle spese **SOSTENUTE PER CONTO DELL'ASSOCIAZIONE** ( *eliminando "di rappresentanza o per incarichi particolari avuti e svolti nell'interesse dell'Associazione*).

### ART. 22

#### - ATTRIBUZIONI E POTERI-

Al consiglio d'Amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione dell'Associazione. Particolarmente esso è chiamato a:

- a) Eleggere il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere entro 10 giorni dall'avvenuta nomina da parte dell'Assemblea;
- b) Nominare tra i soci il Comitato Permanente della Mostra Mercato Macchine Agricole ( **proposta di eliminazione**);
- c) Nominare i Comitati Esecutivi per tutte le manifestazioni che intende promuovere;
- d) Eseguire tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- e) Redigere il rendiconto finanziario ed il bilancio di previsione;
- f) Decidere sulla determinazione delle iniziative da promuovere per la attuazione degli scopi della Associazione;
- g) Nominare per chiamata fino a tre Consultori senza diritto di voto, che siano particolarmente preparati in specifici settori, per collaborare ad iniziative singole e particolari;
- h) Adottare eventuali deliberazioni di competenza dell'Assemblea, nei casi di comprovata urgenza, salvo ratifica da parte di questa;

- i) Esaminare le proposte di modifica dello statuto e nominare un Relatore;
- l) Proporre all'Assemblea l'acquisto, l'alienazione e la permuta dei beni immobili (***eliminando mobili e sostituendo con "NONCHÉ DI BENI MOBILI DI VALORE SUPERIORE A EURO...."***) e l'accettazione di lasciti e donazioni;
- m) Fare quanto altro ritenga utile al raggiungimento degli scopi statutari ivi compresa l'assunzione del personale;
- n) **DETERMINARE UN EQUO COMPENSO E L'EVENTUALE RIMBORSO SPESE AL SOCIO PER PARTICOLARI PRESTAZIONI.**
- o) Compiere qualsiasi atto e prendere qualsiasi deliberazione che non siano per legge **O PER STATUTO**, riservati all'Assemblea.

Per l'esercizio di mansioni di sua competenza, il Consiglio potrà rilasciare procure ad uno o più dei suoi membri; per l'esecuzione di determinati atti potrà dare mandati e procure anche ad estranei.

## ART. 23

### - ADUNANZE ORDINARIE E STRAORDINARIE-

Il Consiglio di Amministrazione si aduna (**sostituire con si riunisce**) ordinariamente una volta al mese e in via straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre Consiglieri o il Collegio dei Sindaci Revisori. Le adunanze sono convocate con invito recapitato almeno tre giorni prima della riunione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare. Contemporanea comunicazione sarà data ai Sindaci. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri oltre al Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza nelle votazioni palesi; in quelle segrete la proposta si intende respinta. Le adunanze sono presiedute dal Presidente e in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. Le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto. I verbali delle adunanze trascritti in apposito libro, sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

## TITOLO VII – IL PRESIDENTE-

### ART. 24

#### -ATTRIBUZIONI E POTERI-

Il Presidente è il capo dell'Associazione e ne ha la rappresentanza legale a tutti gli effetti. Convoca e presiede le Assemblee dei soci, i consigli di amministrazione e le speciali commissioni. Da le disposizioni necessarie per l'attuazione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio e prende tutti i provvedimenti necessari per lo svolgimento dei compiti dell'Associazione. Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il Presidente, assumendosene così la responsabilità, potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni per la ratifica alla prima adunanza del Consiglio. In assenza o in caso di impedimento del Presidente lo sostituisce il Voce Presidente con tutte le facoltà spettanti al Presidente. Previa autorizzazione del Consiglio il Presidente può conferire deleghe e procure precisandone i limiti e la durata.

## TITOLO VIII – IL SEGRETARIO-

## ART. 25

### - ATTRIBUZIONI-

Il segretario cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici della Associazione. Redige i verbali delle adunanze. Nei casi di urgenza prende, nei riguardi del personale i provvedimenti necessari, riferendone al Presidente.

## TITOLO IX – COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI E DEI PROBIVIRI-

### ART. 26

#### -COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI-

L'Assemblea nomina il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti di provata capacità e probità scelte tra i soci dell'Associazione, i quali vigilano sull'andamento della gestione economico-finanziaria della Associazione e redigono la relazione sul conto consuntivo da presentarsi all'Assemblea generale. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Hanno diritto a partecipare a titolo consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con facoltà di esprimere i loro pareri sugli argomenti in discussione. Qualora uno dei Sindaci venisse a mancare per morte o per dimissioni o per altra causa, sarà sostituito dal supplente più anziano. La carica di Sindaco è gratuita. **I TRE MEMBRI EFFETTIVI NOMINANO IL PRESIDENTE.**

### ART. 27

Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'**ASSEMBLEA** (*sostituisce dal Consiglio*); esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti, durano in carica tre anni e sono rieleggibili; i tre membri effettivi nominano il Presidente del Collegio. Alla decisione dei Probiviri sono rimesse: l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie; tutte le controversie tra i soci e il Consiglio di Amministrazione o tra i Soci stessi, che abbiano riflesso nell'attività ed immagine dell'associazione. I tre Probiviri effettivi decidono quali arbitri amichevoli compositori, con dispensa da ogni formalità, e portano le loro decisioni a conoscenza delle parti interessate a mezzo lettere raccomandata da spedire entro dieci giorni dalla data delle decisioni, che sono definitive.

## TITOLO X

### ART. 28

#### -SCOPI, COMPITI E DURATA-

Allo scopo di programmare, promuovere e condurre a termine iniziative e manifestazioni, il Consiglio d'Amministrazione può costituire speciali commissioni, chiamando a parteciparvi tecnici, esperti e studiosi, da scegliere preferibilmente tra i Soci. I compiti, la composizione, la durata, i

mezzi finanziari ed il modo di operare delle Commissioni, sono stabiliti e determinati di volta in volta dal Consiglio d'Amministrazione con la deliberazione che le costituisce.

## TITOLO XI-GESTIONE PATRIMONIALE-

### ART. 29

#### -PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE-

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) Contributi annui
- b) Elargizioni, lasciti e donazioni
- c) Eventuali ricavi netti dalla vendita di pubblicazioni, studi, progetti
- d) Utili derivanti da manifestazioni, mostre, fiere e da qualsiasi attività dell'Associazione.

### ART. 30

#### -BILANCIO-

Ogni anno finanziario, che coincide con l'anno solare, deve essere compilato il conto consuntivo e il bilancio preventivo, da sottoporre all'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul conto consuntivo. Tali documenti devono essere esposti a conoscenza dei Soci, nella sede sociale, otto giorni prima della convocazione della Assemblea Generale. Il bilancio preventivo insieme a quello consuntivo e nel caso di svolgimento di attività commerciale anche lo stato patrimoniale ed il conto economico **E DELLA NOTA INTEGRATIVA**, redatti a norma del Codice Civile, saranno sottoposti all'Assemblea Ordinaria dei Soci entro il **15 FEBBRAIO ( e non 30 aprile)** di ogni anno (*eliminando ovvero entro il 30 giugno quando particolari esigenze lo richiedano*). Nell'anno in cui si rinnovano le cariche sociali per compiuto mandato, il bilancio preventivo verrà presentato dal Consiglio neo eletto, alla approvazione dell'Assemblea, entro 30 giorni dall'elezione.

## TITOLO XII -DISPOSIZIONI GENERALI-

### ART. 31

#### -INTESTAZIONE DEGLI IMMOBILI-

I beni immobili eventualmente acquistati o costruiti per le finalità dell'Associazione, dovranno essere designati in catasto con l'intestazione "ASSOCIAZIONE PRO TARQUINIA."

### ART. 32

In caso di scioglimento o di liquidazione dell'Associazione l'apposita assemblea decide sulla devoluzione del patrimonio dell'associazione e sulla nomina dei liquidatori che saranno scelti preferibilmente tra i Soci.

### ART. 33

**Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia di associazione.**

---